

STUDIO ASSOCIATO CRISAFULLI

INGEGNERIA_ARCHITETTURA

DOTT.ING. MASSIMO CRISAFULLI
(CIVILE_EDILE)
1881 "A" DAL 14-02-85

DOTT.GEOM. ATTILIO CRISAFULLI
(PIANIFICATORE I.)
2468 DAL 15-04-89

DOTT.ING. ALBERTO CRISAFULLI
(CIVILE TRASPORTI)
3153 "A" DAL 22-03-95


DOTT.ING.ARCH. FABIOLA CRISAFULLI
(EDILE_ARCHITETTURA)
A6689 DAL 05-03-14

VIA CENTURIPPE 2/A_95128 CATANIA

TEL/FAX_095431232

TEL/FAX_095502949

EMAIL_STUDIOCRISAFULLI@VIRGILIO.IT



COMUNE

PALERMO

ALLEGATO

F

PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI UN
IMMOBILE SITO IN PALERMO (SIMPLY), VIA
LEONARDO DA VINCI N. 322

OGGETTO

CAPITOLATO
SPECIALE
D'APPALTO

COMMITTENTE

FONDO PENSIONI
PER IL PERSONALE
DELLA CASSA
CENTRALE DI
RISPARMIO V.E. PER
LE PROVINCE
SIGILIANE (PA)

PROGETTISTA

DOTT.ING. MASSIMO CRISAFULLI



SCALA_VARIE

DATA_05-07-2018

FILE_

REV_

COLLAB_DOTT. ARCH. GIOVANNA FELTRI
DOTT. ING. ELISA RUSSO

REDATTO_GIO

CONTROLLATO_ELI

APPROVATO_MAX

C.F./P.I. 03333090870

INDICE

TITOLO I - "DISCIPLINA GENERALE RAPPORTO CONTRATTUALE"

CAPITOLO PRIMO - "Norme generali e contratto"

- ARTICOLO 1 *Premessa*
- ARTICOLO 2 *Definizioni*
- ARTICOLO 3 *Osservanza delle disposizioni legislative vigenti*
- ARTICOLO 4 *Documenti che fanno parte del contratto*
- ARTICOLO 5 *Garanzie e coperture assicurative*
- ARTICOLO 6 *Termine per la stipula del contratto*
- ARTICOLO 7 *Domicilio dell'Esecutore del contratto*
- ARTICOLO 8 *Discordanze negli atti di contratto*
- ARTICOLO 9 *Spese*

CAPITOLO SECONDO - Disposizioni generali amministrative per l'esecuzione dei lavori"

- ARTICOLO 10 *Affidamento dei lavori*
- ARTICOLO 11 *Subappalto- Noli e Forniture*
- ARTICOLO 12 *Responsabilità in materia di subappalto*
- ARTICOLO 12 bis *Pagamento dei subappaltatori*
- ARTICOLO 13 *Responsabilità dell'esecutore nella conduzione dell'appalto e dei lavori*
- ARTICOLO 14 *Rappresentante dell'Esecutore*
- ARTICOLO 15 *Norme di sicurezza generale*
- ARTICOLO 15 bis *Piani di sicurezza*
- ARTICOLO 15 ter *Piano operativo di sicurezza*
- ARTICOLO 16 *Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza*
- ARTICOLO 17 *Assenza pia.no di sicurezza*
- ARTICOLO 18 *Consegna dei lavori*
- ARTICOLO 19 *Capisaldi di livellazione*
- ARTICOLO 20 *Impianto del cantiere e inizio lavori*
- ARTICOLO 21 *Termine per l'ultimazione lavori - Regole applicazione penali*
- ARTICOLO 22 *Inderogabilità dei termini di esecuzione*
- ARTICOLO 23 *Proroghe*
- ARTICOLO 24 *Premio di anticipazione*
- ARTICOLO 25 *Disciplina nei cantieri - Direttore tecnico*
- ARTICOLO 26 *Opere provvisoriale e mezzi d'opera*
- ARTICOLO 27 *Programma dei lavori dell'appaltatore*
- ARTICOLO 28 *Svolgimento e ordine dei lavori*
- ARTICOLO 29 *Ordini di servizio*
- ARTICOLO 30 *Sospensione e ripresa dei lavori*
- ARTICOLO 31 *Variazioni al progetto - Nuovi prezzi*
- ARTICOLO 32 *Eventuali indagini e rilievi in corso d'opera - Calcolazioni*
- ARTICOLO 33 *Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche*
- ARTICOLO 34 *Rinvenimenti- Proprietà degli oggetti ritrovati*
- ARTICOLO 35 *Proprietà dei materiali di demolizione*
- ARTICOLO 36 *Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali*
- ARTICOLO 37 *Provvista dei materiali e sostituzione luoghi di provenienza*
- ARTICOLO 38 *Campionature e analisi dei materiali*
- ARTICOLO 39 *Difetti di costruzione rilevati in corso d'opera.*
- ARTICOLO 40 *Danni di forza maggiore*
- ARTICOLO 41 *Sinistri alle persone e danni alle proprietà*
- ARTICOLO 42 *Ultimazione lavori- Avvisi ad opponendum*

CAPITOLO TERZO - "Tutela dei lavoratori"

ARTICOLO 43 *Tutela dei lavoratori*

CAPITOLO QUARTO - "Contabilizzazione - Pagamenti - Riserve"

ARTICOLO 44 *Accertamento e misurazione di lavori*

ARTICOLO 45 *Valutazione materiali approvvigionati in cantiere*

ARTICOLO 46 *Lavori oggetto di certificazione*

ARTICOLO 47 *Oneri per l'accesso alla discarica*

ARTICOLO 48 *Oneri per la custodia di materiali e suppellettili*

ARTICOLO 49 *Pagamenti in acconto · conto finale · pagamento del saldo*

ARTICOLO 50 *Ritardo nel pagamento degli acconti e della rata di saldo*

ARTICOLO 51 *Riscossione del corrispettivo dell'appalto*

ARTICOLO 52 *Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso*

ARTICOLO 53 *Cessione del contratto e cessioni di crediti*

ARTICOLO 54 *Riserve*

CAPITOLO QUINTO "Collaudi, manutenzione e consegna opere"

ARTICOLO 55 *Collaudo tecnico-amministrativo e certificato di regolare esecuzione*

ARTICOLO 56 *Collaudi tecnici*

ARTICOLO 57 *Verificazione difetti e mancanze nell'esecuzione*

ARTICOLO 58 *Manutenzione delle opere fino al collaudo*

ARTICOLO 59 *Riconsegna dei lavori o delle opere*

ARTICOLO 60 *Riconsegna provvisoria delle opere*

CAPITOLO SESTO "Disposizioni diverse e controversie"

ARTICOLO 61 *Disposizioni diverse e particolari*

ARTICOLO 62 *Costituzione in mora*

ARTICOLO 63 *Definizione delle contestazioni e controversie*

ARTICOLO 64 *Risoluzione e recesso del contratto*

ARTICOLO 65 *Risoluzione del contratto*

ARTICOLO 66 *Recesso del contratto*

TITOLO II – "DISCIPLINA SPECIFICA PER L'APPALTO"

ARTICOLO 67 *Oggetto dell'appalto*

ARTICOLO 68 *Ammontare dell'appalto*

ARTICOLO 69 *Caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative*

ARTICOLO 70 *Elenco elaborati di progetto*

ARTICOLO 71 *Categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera*

ARTICOLO 72 *Aliquote spese generali ed utile dell'appaltatore*

ARTICOLO 73 *Prezzi di elenco – Portata e generalità*

ARTICOLO 74 *Valutazione lavori a misura e a corpo*

ARTICOLO 75 *Valutazione lavori in economia*

ARTICOLO 76 *Variazioni alle opere progettate – Eccezioni dell'appaltatore*

ARTICOLO 77 *Tempo utile per l'esecuzione dell'appalto*

ARTICOLO 78 *Polizze assicurative e Garanzie*

ARTICOLO 79 *Anticipazioni*

ARTICOLO 80 *Premio di accelerazione*

ARTICOLO 81 *Pagamento oneri per la sicurezza*

ARTICOLO 82 *Rata di acconto – fatturazione*

ARTICOLO 83 *Importo penali*

TITOLO I – “DISCIPLINA GENERALE RAPPORTO CONTRATTUALE”

CAPITOLO PRIMO - "Norme generali e contratto"

ARTICOLO 1

Premessa

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) è redatto in conformità al D.Lgs. 50/2016 nel testo implementato ed integrato con d.Lgs. n. 56/2017 e al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora applicabili a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, vigenti in Sicilia ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 8/2016, e alla L.R. n. 12/2011. A decorrere dall'entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dal D.Lgs. 50/2016 i riferimenti al D.P.R. 207/2010 si intendono sostituiti dalle omologhe disposizioni dei decreti medesimi. Ogni richiamo al D.Lgs. 50 /2016 deve intendersi riferito anche al testo del Codice implementato e coordinato con il D.Lgs. n. 56/2017.

ARTICOLO 2

Definizioni

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato col nome di "*Esecutore*" l'impresa che si aggiudicherà l'appalto; col nome di "*Amministrazione*" il Fondo Pensioni per il Personale della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane (Palermo); con "*D.L.*" il Direttore dei lavori o l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante;

Per "*correttivo d'asta*" o per "*ribasso d'asta*" s'intende il ribasso, espresso in percentuale o in importo totale, offerto dall'Appaltatore ed accettato dall'Amministrazione. Il correttivo d'asta è esteso all'intero importo ed a tutti i singoli prezzi elencati per lavori sia a misura sia a corpo, nonché ai noli, ai trasporti ed ai materiali in fornitura.

ARTICOLO 3

Osservanza delle disposizioni legislative vigenti

L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente CSA:

- a) D.Lgs. n. 50/2016 "*Codice degli appalti in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE*" e successive modificazioni. Si precisa che il testo di tale norma è quello recepito in Sicilia con modifiche, integrazioni e sostituzioni dalla L.R. 12/2011 modificata in ultimo dall'art. 24 della L.R. 8/2106, atto che nel prosieguo verrà indicato solamente come Codice degli appalti;
- b) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*", recante "*Codice degli appalti in attuazione delle direttive 2014/23/UE 2014/24/UE e 2014/25/UE*" che in appresso può essere indicato semplicemente come "Regolamento", per le parti ancora applicabili a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- d) dal D.Lgs. n. 81/2008 T.U. sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- f) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
- g) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1.999 n. 68 sul lavoro dei disabili;
- h) dalle leggi e dai patti sindacali;
- i) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
- j) dal Regolamento Edilizio, dal Regolamento di Polizia urbana, dal Regolamento dei contratti, dal Regolamento per l'occupazione di aree pubbliche;
- k) dalle norme regionali non espressamente abrogate dalla legge regionale n. 12/2011 come modificato dall'art. 24 della L. R. 8/2016;
- l) dal D.M. n.37/2008 T.U. in materia di impianti;

m) dal Testo Unico approvato con D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e successive modificazioni, relativamente alle norme riguardanti le costruzioni in zone sismiche e alla disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato;

n) da tutte le norme e circolari comunitarie, nazionali e regionali, vigenti nella Regione siciliana in materia di lavori pubblici e di esecuzione di opere, con particolare riferimento alle opere o lavorazioni oggetto dell'appalto;

o) dalle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNDEL e tutte le disposizioni citate e richiamate nel presente Capitolato.

L'Esecutore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ARTICOLO 4

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- Elenco dei Prezzi unitari da analisi (integrativo del prezzario regionale) o i prezzi unitari offerti dall'Esecutore (per offerte a prezzi unitari);
- Prezzario generale per i lavori pubblici nella Regione siciliana utilizzato per la compilazione del computo metrico di progetto;
- Capitolato Speciale d'Appalto, disciplina generale del rapporto contrattuale;
- Elaborati progettuali;

ARTICOLO 5

Garanzie e coperture assicurative

Cauzione provvisoria

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara d'appalto deve essere effettuato secondo le modalità e per gli importi e per le percentuali specificati all'art. 93 del Codice dei contratti.

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo deve essere costituito per gli importi e le percentuali secondo le modalità fissate nell'articolo 103 del Codice degli appalti. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Le disposizioni in materia sono disciplinate dall'art. 103 del Codice.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

Garanzia adempimenti previdenziali assistenziali assicurativi dei dipendenti

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione. In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne

abbiano fatto richiesta, deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra.

Garanzia pagamento rata di saldo

L'Appaltatore, prima del pagamento della rata di saldo, deve presentare all'Amministrazione una fidejussione bancaria o assicurativa secondo quanto disposto dall'art. 103 del Codice. La fidejussione dovrà avere le caratteristiche riportate nella stessa norma.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della polizza assicurativa corrisponde all'importo del contratto. Lo stesso può essere superiore per qualunque specifica motivazione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorso dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'esecutore trasmette alla stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Polizza assicurativa per il periodo di garanzia

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, l'Esecutore è tenuto a presentare una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice degli appalti, l'Esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi secondo quanto prescritto dal comma 8 dell'art. 103 del Codice.

L'Esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui ai due precedenti capoversi.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del Codice degli appalti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale tra le imprese.

ARTICOLO 6

Termine per la stipula del contratto

Il contratto di appalto deve essere stipulato comunque, entro il termine massimo fissato dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Di norma la consegna dei documenti necessari alla stipulazione del contratto deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, appalto concorso o altra procedura ad evidenza pubblica ed entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di accettazione

dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.

L'Esecutore verrà convocato per la stipula del contratto con nota inviata entro il termine di 20 giorni dall'aggiudicazione definitiva nel caso di pubblico incanto, appalto concorso o altra procedura ad evidenza pubblica ed entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione nel caso di trattativa privata e di cottimo.

In difetto, il responsabile del procedimento ne darà comunicazione all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici per i provvedimenti di competenza e fisserà un nuovo termine comunque non superiore a dieci giorni consecutivi.

Decorso infruttuosamente anche tale termine la Stazione appaltante può procedere all'incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'adempimento e a stipulare il contratto con il secondo classificato.

Nel contratto deve essere dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca, tra l'altro, la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:

- Comunicazione prevista ai sensi dell'art 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 ove l'Impresa aggiudicataria risulta costituita in forma societaria ovvero trattasi di consorzio ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 10 della Legge 109/94:

- Certificato della CCIAA, Registro imprese, in corso di validità, completo delle annotazioni di cui all'articolo 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e fallimentare:

- Certificazione prevista dall'articolo 2 della legge 22.11.2002, n. 266 e successive modifiche e comunque certificazione di regolarità contributiva rilasciata da Inps, Inail e Cassa edile o Durc:

- Piani di sicurezza con le precisazioni di cui all'articolo 15:

- Dichiarazione attestante che nel Consorzio esistono/non esistono imprese associate detentrici una partecipazione superiore al 10%, ovvero imprese associate per conto delle quali il Consorzio operi in modo esclusivo nei confronti della P.A.;

- Garanzie e coperture assicurative di cui agli articoli 6 e 80:

- Documentazione antimafia in relazione all'importo contrattuale ed a quanto stabilito dalla vigente normativa;

- Dichiarazione indicante lo specifico contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti ed il rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti.

- Documentazione relativa al rispetto in materia di flussi finanziari.

Ad avvenuta stipulazione, la Stazione appaltante provvederà alla registrazione dell'atto presso l'Ufficio delle entrate di Milazzo, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento. Il contratto è immediatamente esecutivo.

ARTICOLO 7

Domicilio dell'Esecutore del contratto

L'Esecutore, deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento.

Le intimazioni degli atti giudiziari debbono essere effettuate a mezzo di Ufficiale giudiziario; le altre notificazioni possono eseguirsi a mezzo di agenti del Comune o di qualunque altro dipendente della Stazione appaltante o anche a mezzo di raccomandata o, nei casi di urgenza, con pec o telegramma, presso il domicilio eletto o, in assenza, presso la sede legale dell'Impresa.

ARTICOLO 8

Discordanze negli atti di contratto

Se in uno stesso atto dovessero emergere disposizioni tra di loro discordanti, l'Esecutore del contratto ne farà pronta segnalazione scritta per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso in cui le discordanze dovessero riguardare aspetti grafici, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

Dovrà, comunque, ritenersi non applicabile la disposizione che contrasta o che collima in minor misura con il contesto delle norme e delle disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Ove gli atti contrattuali prevedessero soluzioni alternative resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa indicazione, al Direttore dei lavori.

ARTICOLO 9

Spese

Sono a carico dell'Esecutore:

- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso. I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
- Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui all'articolo 6.
- Le spese per l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione che si rendessero necessari.
- Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell'Appaltatore.
- Il pagamento del bollettino, qualora necessari, per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'usabilità da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.
- La corresponsione, qualora necessari, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche,
- L'onere, qualora necessari, per il pagamento della pratica relativa al primo collaudo degli apparecchi di sollevamento, dei recipienti a pressione e degli impianti di riscaldamento.
- Le eventuali anticipazioni contrattuali da versare agli enti esercenti (Enel, Telecom, ecc.) al fine di attivare le relative utenze.
- Le spese, se necessario, per l'accatastamento dell'opera oggetto dell'intervento, comprendenti tutte le procedure inerenti l'introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo topografico, elaborazioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano (stesura pratiche, procedura DOCFA, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Ad accatastamento avvenuto, la consegna all'Amministrazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso dell'Amministrazione.
- Le spese per l'allontanamento (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5/2/97 n. 22 (decreto Ronchi), salvo quanto diversamente disciplinato.

Sono a carico dell'Amministrazione:

- L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell'IVA (Imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto.
- Le spese e la tassa per eventuale occupazione del suolo pubblico comunale.

CAPITOLO SECONDO - *Disposizioni generali amministrative per l'esecuzione dei lavori*"

ARTICOLO 10

Affidamento dei lavori

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente e di quanto espressamente indicato nel bando di gara specifico ovvero nella lettera d'invito.

ARTICOLO 11

Subappalto - Noli e Forniture

Resta espressamente stabilito che al subappalto, al nolo a caldo, al nolo a freddo, alla fornitura di beni o di servizi si applicano in Sicilia le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo 50/2066, nonché all'articolo 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e comunque nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.

2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.

3. L'affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste per l'autorizzazione al subappalto producendo la seguente documentazione:

Documentazione dell'Impresa aggiudicataria:

- Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto);

- Contratto di subappalto (o copia autentica) con indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare e con il relativo ribasso del subappaltatore, con la clausola sospensiva. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 136/2010, nel contratto di subappalto devono inoltre essere specificamente inserite a pena di nullità le seguenti clausole: "Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L. 136/2010, procede a risolvere immediatamente il contratto corrente con la propria controparte e a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo:

- Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. con l'impresa destinataria del subappalto.

- Dichiarazione dell'appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante l'eseguita verifica dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Documentazione dell'Impresa destinataria del subappalto:

- (Se l'impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata:

- Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto,

ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione).

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto..

5. Le lavorazioni previste in contratto con un'unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura.

6. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

ARTICOLO 12

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

ARTICOLO 12 bis

Pagamento dei subappaltatori

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

2. La Stazione appaltante procede al pagamento, previa trasmissione delle fatture quietanzate, del subappaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subappaltatore.

ARTICOLO 13

Responsabilità dell'esecutore nella conduzione dell'appalto e dei lavori

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere previste nell'appalto alle migliori regole d'arte, della rispondenza delle stesse a tutte le condizioni contrattuali (disegni, computo metrico, analisi, capitolato, etc.), del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Le disposizioni impartite dal direttore dei lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e di sorveglianza, l'approvazione dei tipi e qualunque altro intervento non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice civile.

ARTICOLO 14

Rappresentante dell'Esecutore

L'Esecutore che non conduce personalmente i lavori è tenuto a conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale per l'esercizio delle attività necessarie per la

esecuzione dei lavori a norma del contratto.

Il mandato, che deve essere conferito mediante atto pubblico, va depositato presso la Stazione appaltante che provvede a darne comunicazione alla direzione lavori.

L'Esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La Stazione appaltante, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'Esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per ciò spetti alcuna indennità di sorta all'Esecutore o al suo rappresentante.

ARTICOLO 15

Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devano svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Esecutore predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'Esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ARTICOLO 15 bis

Piani di sicurezza

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Esecutore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ARTICOLO 15 ter

Piano operativo di sicurezza

1. L'Esecutore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'Esecutore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
3. L'Esecutore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L'Esecutore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

ARTICOLO 16

Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17

Assenza piano di sicurezza

Ove la Stazione appaltante, pur essendo obbligata alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, non abbia provveduto all'adempimento prima dell'affidamento dei lavori, l'Esecutore, anche in deroga a qualunque norma vigente in materia, ha l'onere della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni oltre, ovviamente, a quanto prescritto dai precedenti articoli.

ARTICOLO 18

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori è disposta dal responsabile unico del procedimento e deve avere luogo

improrogabilmente, entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto.

Della consegna viene steso verbale in quattro esemplari ed in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato da quest'ultimo e dal D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei lavori subito dopo posto in essere il provvedimento di aggiudicazione definitiva, e quindi prima della stipula del regolare contratto, il D.L. provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge", previa consegna all'Amministrazione delle cauzioni e garanzie assicurative e fatte salve le verifiche sulla documentazione antimafia, senza che l'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

In casi particolari (immobili da espropriare, complessità lavori, immobili demaniali non ancora in concessione, lavori interessanti superficie molto estese, etc.), la consegna dei lavori può avvenire con successivi verbali di consegna parziale e l'Esecutore potrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In tali casi l'Esecutore è tenuto a presentare al momento della consegna un programma di esecuzione dei lavori, e del quale si specificherà nei commi successivi, in modo che venga prevista la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

In tutte le ipotesi di consegna parziale il tempo contrattuale per la ultimazione dei lavori decorre dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna gli verrà assegnato dal Responsabile del procedimento un termine perentorio non superiore a dieci giorni consecutivi decorso infruttuosamente il quale la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in danno e, quindi, a stipulare un nuovo contratto con il secondo classificato, previo incameramento della cauzione definitiva e fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

In ogni caso il termine per dare ultimati i lavori decorre comunque dalla data della infruttuosa prima consegna.

Al momento della redazione del verbale di consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare gli atti, documenti, deleghe, procure, etc. (responsabile cantiere, rappresentante tecnico, incaricati a vario titolo per la sicurezza, recapiti, etc. etc.) richieste dalla vigenti norme e dal presente Capi- telato non prodotte prima della stipula del contratto. Inoltre entro tre giorni dall'effettivo inizio dei lavori deve consegnare alla direzione lavori copia delle comunicazioni di nuovo cantiere inviare agli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS, Cassa Prev. Dirigenti Ind., etc), all'INAIL e alla competente Cassa Edile.

Il programma esecutivo dei lavori che l'Appaltatore è tenuto a presentare ai sensi del comma 10 dell'articolo 43 del d.P.R. n. 20712010 deve essere allegato al verbale di consegna dei lavori. Nello stesso l'Appaltatore, anche a modifica del cronoprogramma di progetto, deve indicare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

ARTICOLO 19

Capisaldi di livellazione

In sede di consegna, anche parziale, dei lavori unitamente agli elaborati di progetto il D.L. fornirà all'Esecutore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui lo stesso si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate al Direttore dei lavori eventuali difformità riscontrate.

ARTICOLO 20

Impianto del cantiere e inizio lavori

L'Esecutore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla data di

consegna, anche parziale, dei lavori e dare concreto inizio nei successivi dieci giorni naturali e consecutivi. La data di effettivo inizio dei lavori è accertata dal Responsabile del procedimento mediante verbale da redigersi in contraddittorio con l'Esecutore, alla presenza del direttore dei lavori. La circostanza va annotata prontamente a cura dello stesso responsabile del procedimento sul giornale dei lavori. Per ogni giorno successivo al termine di cui sopra senza che si sia dato effettivo e concreto inizio ai lavori sarà applicata una penale giornaliera.

Ove il ritardo dovesse protrarsi, senza giustificato motivo, oltre i 30 (trenta) giorni dalla consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 21

Termine per ultimazione lavori - Regole applicazione penali

Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto si intende valutato in giorni naturali successivi, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna. In detto periodo s'intende compreso il tempo necessario per l'installazione del cantiere e di ogni altro impianto accessorio.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole. Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque causa imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.

L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito "verbale" redatto dal D.L. e sottoscritto dall'Appaltatore dopo le opportune verifiche.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia maggior tempo impiegato.

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali saranno applicate delle penali, oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dagli stessi ritardi.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.

Tanto la penali quanto gli eventuali danni sono inseriti nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

Il termine contrattuale si prolunga di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dal D.L. o dal Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze che impediscano temporaneamente l'esecuzione dei lavori, quali cause di forza maggiore, eccezionali condizioni meteorologiche, difficoltà imprevedute di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, esigenze di pubblico interesse o di necessità; tali sospensioni comportano l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione ordinata.

ARTICOLO 22

Inderogabilità dei termini di esecuzione

L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Esecutore.

ARTICOLO 23

Proroghe

Qualora si verificano circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà dell'Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori come previsto dal comma 5 art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

La proroga può essere concessa una sola volta per motivi eccezionali su richiesta motivata dell'Appaltatore, inoltrata almeno venti giorni prima della prevista scadenza contrattuale.

Sulla accoglibilità si pronuncia il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

La proroga è concessa con provvedimento della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 24

Premio di anticipazione

Nell'ipotesi in cui sia dovuta all'esecutore l'anticipazione sul prezzo contrattuale essa è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e al loro effettivo inizio, nonché alla consegna, da parte dello stesso Esecutore, di una garanzia fedejussoria di importo almeno pari a quello dell'anticipazione, maggiorata dell'IVA; l'importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d'opera della quota recuperata.

L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera mediante trattenute sui pagamenti in acconto effettuati in percentuale pari a quella dell'anticipazione medesima.

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale sulle rate di acconto, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e le previsioni del programma esecutivo delle lavorazioni in tal caso spettano alla stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione.

ARTICOLO 25

Disciplina nei cantieri -Direttore tecnico

L'Esecutore deve mantenere la perfetta disciplina nel cantiere impegnandosi ad osservare e a fare osservare ai propri agenti, operai e dirigenti le obbligazioni nascenti dal contratto.

L'Esecutore, tramite il direttore del cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Esecutore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 14 del presente Capitolato.

Il predetto tecnico, ove non fosse dipendente stabile dell'Esecutore, dovrà dichiarare per iscritto di accettare l'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

In presenza di appalto affidato ad Associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Esecutore, di esigere il cambiamento del direttore del cantiere, dei dirigenti, degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei predetti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 26

Opere provvisorie e mezzi d'opera

Tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori, impalcature, armature, centinature, puntellature, etc. devono essere progettate e realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità,

sia delle stesse che delle opere ad esse relative, e comunque nel pieno rispetto del Piano di sicurezza approntato dal Coordinatore per la progettazione.

Ove le predette opere dovessero risultare particolarmente impegnative, l'Esecutore deve inoltre predisporre apposito progetto esecutivo, accompagnato da calcoli statici, da sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori.

Resta, comunque, stabilito che l'Esecutore rimane unico responsabile degli eventuali danni ai lavori, alle cose, alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette opere.

Quanto sopra è applicabile anche ai macchinari ed ai mezzi d'opera.

ARTICOLO 27

Programma dei lavori dell'appaltatore

L' Esecutore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dal Cronoprogramma economico di cui all'articolo 40 del DPR n. 207/2010 e dal Piano di sicurezza e coordinamento, deve presentare all'Amministrazione un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, completo dell'indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento alle scadenze temporali contrattualmente previste.

Tale programma, a cui l'Esecutore resta vincolato, deve essere sottoposto all'Amministrazione e al D.L. entro 20 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, anche se disposta in via anticipata sotto le riserve di legge. L'Esecutore deve elaborare il programma in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Qualora l'Esecutore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso anche il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione può chiedere all'esecutore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'esecutore deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni, le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

La Stazione appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- e) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati

dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/08.

L'Esecutore si impegna a consegnare alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. Qualora l'Esecutore non adempia a quanto disposto dal presente comma, la Stazione appaltante può sospendere il pagamento degli acconti maturati; in caso di ritardato adempimento oltre 10 giorni successivi alla scadenza dei due mesi, l'appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

ARTICOLO 28

Svolgimento e ordine dei lavori

L'Esecutore, in linea generale, ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori e del Responsabile del procedimento ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere.

In ogni caso i lavori vanno condotti in conformità al più volte richiamato programma esecutivo approntato dall'Esecutore ed allegato al verbale di consegna.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva il diritto di stabilire, anche in deroga al programma di cui sopra o al cronoprogramma, la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Esecutore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

In questo caso la disposizione della Stazione appaltante o del responsabile del procedimento costituirà variante al programma dei lavori.

Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora il D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc), impartirà un ordine scritto all'Esecutore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Esecutore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione al D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Esecutore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali.

Resta, infine, salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Esecutore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte, specialmente durante i periodi invernali. In tal caso non è riconosciuto all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 29

Ordini di servizio

Tutte le disposizioni del responsabile del procedimento verso il direttore dei lavori e del direttore dei lavori all'Esecutore sono impartite con "ordine di servizio".

Ciascun ordine di servizio deve essere immediatamente registrato sul giornale dei lavori come prescritto dal terzo comma dell'articolo 182 del DPR n. 207/2010 e tempestivamente comunicato al responsabile del procedimento affinché abbia una migliore visione dell'andamento dei lavori.

L'ordine di servizio va comunicato personalmente e direttamente all'Esecutore che ne deve rilasciare ricevuta per avvenuta conoscenza e consegna. L'Esecutore del contratto al momento della consegna ha diritto di formulare sullo stesso ordine di servizio le sue osservazioni o rilievi.

Nel caso in cui l'Esecutore non conduce personalmente i lavori, l'ordine di servizio va consegnato alla persona che lo rappresenta nella condotta dei lavori munita di mandato di rappresentanza e di cui all'articolo 14 del presente Capitolato ovvero al direttore tecnico di cantiere di cui all'articolo 23.

Nelle ipotesi di assenza dal cantiere dell'esecutore o del rappresentante di cui sopra o anche nei casi di rifiuto

alla firma, gli ordini di servizi possono essere validamente consegnati mediante trasmissione a mezzo fax o telegramma o raccomandata al domicilio eletto in contratto come da articolo 8.

ARTICOLO 30

Sospensione e ripresa dei lavori

Il direttore dei lavori e la Stazione appaltante si riservano facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, eccezionali condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 10, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità.

Per ogni sospensione il D.L. dovrà motivarne le ragioni e specificare la norma da applicare in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Esecutore e da questo sottoscritto. L'Esecutore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.

Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque fino a 6 mesi complessivi, l'Esecutore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente Capitolato. L'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause.

Appena cessate le cause della sospensione, il D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine di ultimazione.

L'Esecutore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale.

La sospensione comporta l'automatica proroga dei termini di esecuzione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione stessa e impone all'Esecutore l'onere di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 25.

Durante i periodi di sospensione sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri di custodia, manutenzione, etc. del cantiere e delle opere già eseguite.

Per quanto non indicato in questo articolo si fa riferimento, relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, a quanto disciplinato dal Regolamento.

ARTICOLO 31

Variazioni al progetto - Nuovi prezzi

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art.106 del Codice degli appalti; tali varianti sono disposte dal D.L. e preventivamente approvate dall'Amministrazione.

Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato può essere introdotta autonomamente dall'Esecutore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a carico dello stesso Esecutore dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

La stazione appaltante, qualora in corso d'opera si renda necessario un aumento o una diminuzione dei lavori fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre pericoli di danneggiamento o deterioramento di beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nei limiti del 10% dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico fra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono inoltre ammesse, nei limiti del 20% in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale qualora ciò sia necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

In conseguenza di eventuali varianti o dell'applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell'opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e consegnati all'Amministrazione, a cura dell'Esecutore e con l'approvazione del D.L..

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto. Quando sia necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto od impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi, si valutano desumendoli dal prezzo regionale delle opere pubbliche vigente, oppure ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto, oppure, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il D.L. e l'Esecutore.

Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità dei lavori; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal codice, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

ARTICOLO 32

Eventuali indagini e rilievi in corso d'opera - Calcolazioni

Ove nel corso dei lavori si dovessero presentare sorprese geologiche o dovessero insorgere fondati motivi che la natura del terreno non corrisponda in tutto o in parte a quella descritta nella relazione geologica allegata al progetto esecutivo, l'Esecutore sarà tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le indagini geognostiche suppletive e gli studi di portata che eventualmente si dovessero rendere necessari per la verifica delle soluzioni strutturali di progetto e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, nonché per accertare la presenza di eventuali discontinuità ed i livelli di acqua.

Le indagini ed i rilievi anzidetti saranno sviluppati con ampiezza diversa a seconda delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni dei manufatti, dei carichi da questi esercitati e dalla consistenza dei terreni di fondazione.

Ad indagini, prove e rilievi ultimati, l'Esecutore sarà tenuto a presentare alla Direzione Lavori e al Responsabile del procedimento una esauriente relazione corredata da tutta la documentazione tecnica atta a fornire un quadro sufficientemente chiaro di tutte le caratteristiche generali e particolari del terreno di impianto.

La relazione sarà firmata da un geologo abilitato e dall'Esecutore.

Nel caso in cui i risultati delle indagini dovessero suggerire la verifica della calcolazione delle strutture, con la conseguente redazione della progettazione esecutiva, la stessa resta a totale carico dell'Esecutore.

ARTICOLO 33

Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche da eseguire su manufatti di particolare pregio e/o interesse storico, l'Esecutore dovrà fornire, dietro richiesta della Stazione appaltante, l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per l'esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verrà subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Amministrazione e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Esecutore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione della Stazione

appaltante.

Ove i lavori devono eseguirsi in zona sottoposta a vincolo archeologico e fosse necessario eseguire scavi di sbancamento, l'Esecutore è tenuto, lo stesso giorno della formale consegna, a comunicare anche telegraficamente alla Soprintendenza per i beni archeologici la data di effettivo inizio degli scavi.

In presenza di rinvenimenti archeologici i lavori di sbancamento devono essere portati avanti sotto la sorveglianza del personale della Soprintendenza.

ARTICOLO 34

Rinvenimenti Proprietà degli oggetti ritrovati

La Stazione appaltante, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori o nelle aree di intervento o nella sede dei cantieri.

Dell'eventuale rinvenimento dovrà essere dato immediato avviso alla direzione lavori, al Responsabile del procedimento ed alla Stazione appaltante per le opportune disposizioni.

L'Esecutore non ha diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore medesimo non potrà in ogni caso, senza ordine scritto, rimuovere od alterare l'oggetto del rinvenimento e dovrà immediatamente sospendere i lavori nel luogo interessato. Ove necessario, tale disposizione potrà essere formalizzata dal direttore dei lavori.

ARTICOLO 35

Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano, in linea generale, in proprietà del Comune o da chi ne ha titolo.

L'Esecutore, fatta eccezione per i materiali risultanti di nessuna utilità per il Comune o di chi ne ha titolo e quindi allontanati a discarica, deve trasportarli e regolarmente accatastarli senza alcun onere aggiuntivo nel luogo stabilito dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relativi.

ARTICOLO 36

Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali

I materiali ed i componenti devono essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore lavori o, in caso di controversia tra i due, del responsabile del procedimento. L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle condizioni del contratto. In tal caso l'Esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Esecutore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Esecutore, restano fermi i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Esecutore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità ed il magistero stabiliti nel progetto. Se invece sia ammesso dal direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità ovvero eseguita una mediocre lavorazione, il direttore dei lavori, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio, può essere autorizzato dal responsabile del procedimento ad applicare una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, salve le determinazioni definitive in sede di collaudo.

ARTICOLO 37

Provvista dei materiali e sostituzione luoghi di provenienza

L'Esecutore deve prelevare i materiali necessari per la realizzazione dei lavori dove meglio crede purchè essi abbiano i requisiti prescritti e descritti negli atti progettuali, salvo che negli stessi non siano espressamente indicati e determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbono provenire.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Esecutore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per apertura di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento, può prescrivere un luogo di provenienza dei materiali anche in difformità da quanto specificatamente previsto dalle previsioni progettuali, fatta salva la procedura per il concordamento dei nuovi prezzi in tutti i casi in cui il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattualmente convenuto.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Esecutore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento. In tale ipotesi è applicabile il secondo comma.

ARTICOLO 38

Campionature e analisi dei materiali

L'Esecutore è tenuto a presentare e fornire in cantiere al direttore dei lavori non meno di due campionature per ogni materiale e/o componenti previsti in progetto subito dopo l'avvio dei lavori e comunque almeno 60 giorni prima della messa in opera della relativa lavorazione al fine di consentire la verifica, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, forma, dimensioni e qualità dei materiali anche alla luce della loro successiva manutenzione.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal CSA, sono disposti dal direttore dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione del quadro tecnico-economico progettuale.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti.

In quest'ultima ipotesi le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore.

Per ulteriori ed eventuali prove ed analisi di approfondimento il direttore dei lavori deve provvedere, previa autorizzazione del titolare del potere di spesa, a carico delle somme a disposizione del quadro tecnico-economico di progetto.

Tutte le analisi e prove di laboratorio debbono essere effettuate presso laboratori autorizzati; il prelievo dei campioni deve avvenire previa redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'Esecutore o con il direttore tecnico di cantiere. La certificazione effettuata dal laboratorio deve tassativamente fare espresso riferimento al verbale di prelievo.

ARTICOLO 39

Difetti di costruzione rilevati in corso d'opera

L'Esecutore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori verifica ed accerta quali eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Se l'Esecutore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento. Questi assume la decisione sulla base delle indicazioni rese dal direttore dei lavori con apposita relazione e dopo avere avuta cognizione delle contestazioni dell'Esecutore. Qualora l'Esecutore non provvede all'eventuale ordine di rimessa in pristino del responsabile del procedimento si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto con spese a totale carico dello stesso Esecutore che verranno trattenute con il primo stato di avanzamento utile.

Se il direttore dei lavori presume che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Esecutore.

Quando i vizi di costruzione siano accertati e riconosciuti, le spese delle verifiche sono a carico dell'Esecutore, in caso contrario lo stesso Esecutore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ARTICOLO 40

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Esecutore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quelli causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità.

L'Esecutore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

I danni devono essere denunciati dall'Esecutore al direttore dei lavori non appena si è verificato l'avvenimento e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

L'indennizzo per i danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati ai prezzi ed alle condizioni del contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno avesse concorso la colpa o la negligenza dell'Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

L'Esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ARTICOLO 41

Sinistri alle persone e danni alle proprietà

Sono a carico dell'Esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore indipendentemente dall'esistenza delle garanzie.

L'Esecutore in presenza di sinistri alle persone, sia terzi che dipendenti, ovvero di danni alle proprietà di terzi o della Stazione appaltante deve darne immediato avviso al direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori in presenza di uno dei suddetti sinistri compila prontamente apposita relazione da consegnare, entro e non oltre quarantotto ore dall'evento, al responsabile del procedimento ed adotta senza indugio gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose. La relazione deve indicare compiutamente il fatto, le presumibili cause, i danni, le generalità delle persone danneggiate e l'individuazione delle immobili interessati.

ARTICOLO 42

Ultimazione lavori · Avvisi ad opponendum

Lo stesso giorno in cui avviene l'ultimazione dei lavori l'Esecutore è tenuto a darne comunicazione scritta al direttore dei lavori e, per conoscenza, al responsabile del procedimento.

Il direttore dei lavori, previo idoneo preavviso, provvede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Esecutore e rilascia il certificato di ultimazione, per la redazione del verbale di consegna.

Un esemplare del verbale e del certificato deve essere tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dalla data dell'accertamento, trasmesso al responsabile del procedimento.

Ove il direttore dei lavori riscontrasse la mancanza di lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, può assegnare nello stesso certificato di ultimazione dei lavori un termine massimo e perentorio di giorni sessanta per il loro compimento; nelle more l'efficacia del certificato rimane sospesa e il mancato rispetto dei termini, da accertarsi sempre a cura del direttore dei lavori, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato da rilasciarsi ad avvenuto completamento delle lavorazioni.

La stessa procedura è applicabile anche in tutti i casi in cui dall'accertamento risulti la necessità di rifare o modificare qualche modesto lavoro non eseguito a regola d'arte.

Anche in tali casi l'Esecutore deve effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate dal direttore dei lavori nel termine massimo di cui sopra.

La contabilità finale dei lavori verrà redatta nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data accertata di ultimazione dei lavori.

Entro lo stesso termine il conto finale, con tutti i suoi allegati e certificazioni di supporto, deve essere trasmesso alla Stazione appaltante, e per essa al Responsabile del procedimento, per i provvedimenti di competenza.

Ricevuto il certificato o il verbale di ultimazione dei lavori il Responsabile del Procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, degli "avvisi ad opponendum" per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso tale termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclamo eventualmente presentati.

Il responsabile del procedimento invita l'Esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove dell'avvenuta tacitazione.

ARTICOLO 43

Tutela dei lavoratori

L'Esecutore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati.

L'Esecutore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Esecutore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamento dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Esecutore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti degli eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. L'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice la data di inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità di retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto

successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato.

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:

Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all'impresa o all'ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

CAPITOLO QUARTO · "Contabilizzazione - Pagamenti - Riserve"

ARTICOLO 44

Accertamento e misurazione di lavori

Il direttore dei lavori può procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. Ove l'Esecutore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

ARTICOLO 45

Valutazione materiali approvvigionati in cantiere

La Stazione appaltante, qualora accettati dal direttore dei lavori, può a suo insindacabile giudizio autorizzare l'inclusione negli stati di avanzamento lavori dei materiali approvvigionati in cantiere a condizione che, come prescritto dall'articolo 180 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, il loro valore d'acquisto è preminente rispetto alla spesa per la messa in opera.

La valutazione, da effettuarsi per una quota non superiore al 50% del prezzo di Elenco al netto del ribasso d'asta, può essere fatta in presenza di lavori a misura.

I materiali e/o i manufatti anzidetti rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal direttore dei lavori in sede di collocazione ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del presente Capitolato.

ARTICOLO 46

Lavori oggetto di certificazione

Tutte le categorie di lavoro per le quali l'Esecutore dovrà fornire le certificazioni saranno contabilizzate al 95% (novantacinque per cento). Il restante 5% (cinque per cento) verrà corrisposto a presentazione delle certificazioni.

ARTICOLO 47

Oneri per l'accesso alla discarica

Ove espressamente previsti in progetto, e quindi nel computo metrico, gli oneri per il conferimento in discariche autorizzate di eventuali rifiuti speciali o pericolosi saranno rimborsati all'Esecutore sulla scorta delle quantità risultanti dalle bolle di consegna, debitamente compilate in ogni parte, redatte sul "formulario rifiuti" di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 22/1997 e al D.M. 01 aprile 1998, n. 145.

L'importo relativo verrà ammesso in contabilità previa presentazione di copia della fattura della ditta che gestisce la discarica e di copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento dei relativi rifiuti.

ARTICOLO 48

Oneri per la custodia di materiali e suppellettili

Eventuali oneri sostenuti dall'Esecutore per il temporaneo ricovero e la custodia di materiali e di suppellettili di proprietà di terzi da asportare dai locali oggetto degli interventi saranno liquidati all'Esecutore, previo apposito concordamento con fondi previsti nel quadro tecnico-economico del progetto tra quelle a disposizione dell'Amministrazione.

ARTICOLO 49

Pagamenti in acconto - conto finale · pagamento del saldo Pagamenti in acconto

Nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l'Esecutore ha diritto a

pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto per i lavori regolarmente eseguiti.
Su ogni pagamento in acconto verrà operata la ritenuta di cui all'art. 44 del presente CSA.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, l'Amministrazione disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Conto finale

Il conto finale è accompagnato da una relazione del D.L. riguardante l'esecuzione dei lavori con allegata la documentazione prevista dall'art. 200 del DPR n. 207/2010.

Il Responsabile del procedimento invita l'Esecutore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale entro 30 giorni dall'invito.

L'Esecutore, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà inoltre confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice eventualmente aggiornandone l'importo.

Nel caso l'Esecutore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.

Rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo avverrà nei termini previsti dall'art. 235 del DPR 207/2010, previa presentazione all'Amministrazione di una fidejussione, come indicato all'articolo 6, di importo pari alla stessa rata di saldo e con validità fino al collaudo definitivo.

ARTICOLO 50

Ritardo nel pagamento degli acconti e della rata di saldo

Nelle ipotesi in cui il ritardo superi i giorni sessanta ovvero l'ammontare della rata di acconto non corrisposta raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, è fatta salva la facoltà dell'Esecutore di contestare alla Stazione appaltante la "eccezione di inadempimento" di cui all'articolo 1460 del codice civile e conseguentemente rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie e non offre di adempiere contemporaneamente la propria".

ARTICOLO 51

Riscossione del corrispettivo dell'appalto

Si applicano le disposizioni contenute nella legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 52

Revisione dei prezzi - Prezzo chiuso

Non è consentita ai contratti per l'esecuzione di lavori pubblici l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi né il disposto del primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

L'Esecutore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione.

E', tuttavia, consentita la facoltà di ricorrere al sistema del prezzo chiuso.

ARTICOLO 53

Cessione del contratto e cessioni di crediti

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario

entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

ARTICOLO 54

Riserve

Le eventuali riserve, a pena di decadenza, devono essere formulate e iscritte negli atti secondo le disposizioni contenute negli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010.

E' espressamente stabilito che le riserve non esplicitate nei termini o non confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

L'Appaltatore inoltre, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non può iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate sul registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli può, in tale sede, confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuta l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice degli appalti.

Il direttore dei lavori è tenuto a rendere sulle riserve le sue motivate e puntuali deduzioni come, tra l'altro, espressamente prescritto dall'articolo 190 del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010.

ARTICOLO 55

Collaudo tecnico-amministrativo e certificato di regolare esecuzione

A prescindere dai collaudi parziali o in corso d'opera che potranno essere disposti dalla Stazione appaltante, le operazioni del collaudo tecnico-amministrativo devono avere inizio nel termine di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed essere portate a compimento entro sei mesi dalla stessa data con l'emissione del relativo certificato.

Entro quest'ultima data, il certificato di collaudo e gli atti e i certificati ad esso allegati, con il conto e con la relativa contabilità finale, debbono essere rimessi alla Stazione appaltante, e per essa al Responsabile del procedimento, salvo il caso previsto dall'art. 232 del Regolamento.

Per lavori di importo sino ad euro 500.000 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

In tutte le ipotesi di redazione del certificato di regolare esecuzione i termini di tre e sei mesi di cui al primo comma sono ridotti alla metà.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

In presenza di operazioni di collaudo che non consentono il rispetto dei termini come sopra fissati l'organo di collaudo trasmette una formale e tempestiva comunicazione all'Esecutore e al responsabile del procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da assumere e dei tempi previsti per il completamento delle operazioni di collaudo.

Nel caso, invece, in cui il ritardo è attribuibile all'organo di collaudo il responsabile del procedimento assegna un termine suppletivo non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorso il quale infruttuosamente propone alla Stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma permanendo in capo all'organo suddetto ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione, redatti secondo le modalità fissate dal Regolamento approvato con DRP n. 207/2010, hanno carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio ovvero dal termine stabilito nel presente Capitolato per la loro emissione. La loro formale approvazione deve avere luogo non oltre i successivi due mesi. Decorsi comunque i due anni, il collaudo e il certificato di regolare esecuzione, si intendono tacitamente approvati ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine biennale, salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Esecutore. Nell'arco di tale periodo l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.

Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'Esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi l'organo di collaudo nel rilasciare il certificato di collaudo vi iscrive le clausole alle quali l'Esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattarsi o le garanzie da far prestare nelle more dell'accertamento.

Il collaudatore in corso d'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, deve in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria del D.L., del Responsabile del procedimento e in contraddittorio con l'Esecutore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. La Stazione appaltante può essere rappresentata dal Dirigente competente o da un Funzionario del Settore interessato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore,

vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del procedimento. Nel caso che l'Esecutore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell'Esecutore. La Stazione appaltante ha la facoltà fino a quando non risulta intervenuta la formale o la tacita approvazione degli atti di collaudo di procedere ad un nuovo collaudo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva a garanzia del mancato o inesatto adempimento agli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 56

Collaudi tecnici

Eventuali prove, verifiche, accertamenti, collaudi tecnici propedeutici o comunque indispensabili per consentire all'organo di collaudo tecnico-amministrativo finale di pervenire all'emissione del certificato di collaudo e non rientranti nella sua specifica attribuzioni debbono avere luogo per tempo al fine di consentire il rispetto dei termini fissati dalla legge, dal Regolamento e dal presente Capitolato speciale per la conclusione delle operazioni di collaudo.

ARTICOLO 57

Verificazioni: difetti e mancanze nell'esecuzione

L'Esecutore, a propria cura e spese, deve mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale e i mezzi d'opera necessari per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e quant'altro ritenuto indispensabile per condurre le operazioni di collaudo nonché quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate dai saggi eseguiti, compreso quanto necessario per il collaudo statico e per altri collaudi tecnici.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al comma 2 dell'articolo 227 del Regolamento, l'Esecutore è tenuto ad eseguire tutti i lavori che l'organo di collaudo riterrà necessari e nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Esecutore non dovesse ottemperare a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che si provveda d'ufficio. La relativa spesa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito dell'Esecutore.

Ove nel corso delle operazioni di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere l'opera o il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato e procede ai sensi dell'articolo 232 del Regolamento.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire assegnando all'Esecutore un termine ben preciso. In tal caso il certificato di collaudo non è rilasciato sino a quando da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'Esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli; resta comunque ferma la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica ed al riscontro.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito dell'Esecutore.

ARTICOLO 58

Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a quando non è stato posto in essere, con esito favorevole, il certificato di collaudo definitivo delle opere o il certificato di regolare esecuzione previsti dall'articolo 56 del presente CSA, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto deve essere

eseguita a cura e spese dell'Esecutore.

Pertanto, per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione o l'ultimazione delle opere e la data di effettiva emissione con esito favorevole del collaudo, salve maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Esecutore è garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dal direttore dei lavori.

Qualora l'Esecutore, richiamato per iscritto, trascuri la manutenzione, la Stazione appaltante ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie. In tal caso l'Esecutore incorre in una penale variabile da euro 250,00 ad euro 1.000,00, che viene applicata per ogni singola riparazione o manutenzione non eseguita, a giudizio del responsabile del procedimento ed in rapporto al tipo di intervento, oltre al rimborso delle spese sostenute.

L'importo delle penali e delle spese vengono trattenute sulla somma costituente il residuo credito dell'Esecutore e, in difetto, sulla cauzione.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Esecutore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

ARTICOLO 59

Riconsegna dei lavori o delle opere

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene ai termini di cui agli articoli 1667 e 1669 codice civile, con l'emissione del certificato favorevole di collaudo o con quello di regolare esecuzione, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante e si procederà con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile allo svincolo della cauzione prestata dall'Esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il pagamento della rata di saldo, preceduto dalla costituzione delle dovute polizze cauzionali, non costituisce assolutamente presunzione di accettazione dell'opera o del lavoro ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 60

Riconsegna provvisoria delle opere

Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, la Stazione appaltante ha la facoltà di disporre la riconsegna parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Appaltatore possa opporsi o vantare diritti o pretese di sorta.

L'anticipata consegna deve avvenire nel rispetto e con le procedure all'uopo previste dall'articolo 230 del Regolamento.

Nell'ipotesi che alla data della manifestazione di volontà della Stazione appaltante di cui al comma 1 non risulta ancora nominato o costituito l'organo di collaudo, tutte le competenze allo stesso demandate dal richiamato articolo 230 devono intendersi in capo al direttore dei lavori.

La presa in consegna anticipata deve risultare da apposito processo verbale cui debbono intervenire l'Esecutore, il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento e un rappresentante della Stazione appaltante.

La consegna medesima non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Esecutore.

Dalla data della consegna anticipata e fino al collaudo favorevole resta a carico della Stazione appaltante ogni onere nascente da uso non corretto del bene o da danni volontariamente causati.

CAPITOLO SESTO: “Disposizioni diverse e controversie”

ARTICOLO 61

Disposizioni diverse e particolari

Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Esecutore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.

Si intendono pertanto di esclusiva competenza dell'Esecutore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata:

Organizzazione di cantiere

- 1) L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Esecutore o di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte aggiudicatrici di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto.
- 2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all'interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all'Amministrazione a lavori finiti.
- 3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell'impresa o da altra persona idonea e qualificata, incaricata dal titolare stesso ed accettata dal D.L.. Il direttore del cantiere assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dal D.L. in corso d'opera. Il nominativo del direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto al D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento.
- 4) Eventuali sostituzioni del direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate al D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può esigere la sostituzione del direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore.
- 5) Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
- 6) L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l'installazione dei ponteggi, l'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant'altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti.
- 7) L'allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. L'Appaltatore dovrà accordarsi direttamente con i proprietari interessati per permessi di passaggio e concessioni, per l'apertura di cave, per la creazione di depositi e per quant'altro necessario, sollevando completamente l'Amministrazione da ogni onere. Dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese alla corresponsione dei relativi indennizzi ed in genere alla tacitazione di qualsiasi danno conseguente ai lavori.
- 8) Le spese per il passaggio, le occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di piante e per depositi di materiali.
- 9) Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica.
- 10) La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e

di resistenza meccanica degli occhiali, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata.

11) Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere.

12) Gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.).

13) La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio del D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dal D.L. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa.

14) La fornitura e l'esposizione nel cantiere di due cartelli delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Settore lavori pubblici, recante le indicazioni circa l'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

15) L'esecuzione di tutte le opere provvisoriale e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico.

16) L'esecuzione delle opere provvisoriale necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori.

17) L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio / regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse.

18) Le prove e verifiche di qualsiasi genere ordinate dal D.L. per accertare la qualità e la resistenza dei terreni, dei materiali e dei componenti interessanti l'esecuzione delle opere appaltate, nonché la capacità portante delle strutture costruite. Tali verifiche non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti o difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, e non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore;

19) Il tracciamento plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.

20) L'eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con il D.L.) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica del D.L..

21) L'eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche conformi per modello quello adottato dal Comune, in numero e collocazione a scelta del D.L.. Il contenuto grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il progetto in corso di realizzazione, dovranno essere concordati con il D.L..

22) La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e la pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali

pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati.

23) L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni.

24) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dal direttore dei lavori e dello stesso Appaltatore, in idonei locali o negli uffici di direzione.

L'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico. Le tabelle ed i segnali, in particolare, dovranno essere conformi alle disposizioni dettate dal vigente codice della strada e dalle norme sulla sicurezza dei lavoratori sui posti di lavoro.

Rapporti con la stazione appaltante

L'Esecutore ha i seguenti obblighi:

25) Predisporre, per i componenti l'ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa D.L., e mettere a loro disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco, stivali/scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc).

26) L'organizzazione e le spese per le prove di carico relative al collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., in c.a. precompresso, in acciaio o in muratura).

27) La calcolazione di tutti gli impianti tecnici compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, certificazioni, etc. che al riguardo fossero prescritti.

28) In presenza di impianti (D.M. 37/2008), la consegna all'Amministrazione della dichiarazione di conformità dell'impianto dopo il collaudo dello stesso.

29) L'eventuale fornitura di fotografie e dei relativi negativi dei lavori in corso, come da indicazione del direttore dei lavori, ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori.

30) La riproduzione di grafici, disegni cd allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

31) L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dal direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento.

32) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

- numero degli operai impiegati: distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorate;

- genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire al Responsabile del procedimento, tramite il D.L., non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo di euro 25,00.

33) La comunicazione al Responsabile del procedimento, tramite il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, oltre tutti i dati che lo stesso Coordinatore ritenga opportuno raccogliere a scopi statistici.

34) L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica al D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all'impiego della mano d'opera in cantiere.

35) La comunicazione all'Amministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasfertisti" impegnati nel cantiere.

36) La fornitura all'Amministrazione di una planimetria aggiornata "as built" in scala 1:100, o 1:200, o 1:500, secondo le dimensioni dell'opera, completa della destinazione d'uso dei locali oltre che di un disegno aggiornato "as built" in caso di impianti.

37) L'immediata notifica al D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse

archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all'Amministrazione la proprietà di tali oggetti. L'Esecutore che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti all'Amministrazione ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero.

Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato al D.L..

38) La comunicazione immediata al D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri (ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell'Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dal D.L..

39) L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'impresa.

Rapporto con altre Ditte esecutrici

L'Esecutore ha i seguenti obblighi:

40) Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l'accatastamento ed il successivo trasporto a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione, per le quali l'assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell'Esecutore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Esecutore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso.

41) Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra ditta a cui siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti.

Rapporti con le maestranze

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

42) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione.

43) L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro.

44) L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Esecutore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Esecutore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali è stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi e pertanto l'Esecutore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente Capitolato speciale.

ARTICOLO 62

Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per la Stazione appaltante della costituzione in mora dell'Esecutore.

ARTICOLO 63

Definizione delle contestazioni e controversie

1) Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni.

2) Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del codice. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3) Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4) Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5) Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ARTICOLO 64

Risoluzione e recesso del contratto

Fermo restando quanto previsto da disposizioni di legge o di regolamenti o dal codice civile il rapporto contrattuale può essere sciolto anticipatamente per "risoluzione" e per "recesso" anche per le ipotesi e per i motivi specificati nei successivi articoli.

ARTICOLO 65

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto può avere luogo per reati accertati nei confronti dell'Appaltatore o per gravi inadempienze. Essa è disciplinata dall'art. 108 del codice.

ARTICOLO 66

Recesso del contratto

Il recesso del contratto è un atto che la Stazione appaltante può porre in essere senza alcun obbligo di previa contestazione all'Appaltatore.

E', infatti, data piena ed insindacabile facoltà alla Stazione appaltante di stabilire per sopravvenute esigenze (mutamento d'interesse pubblico che non rende più necessaria l'opera, cambiamento della situazione economica della Stazione appaltante tale da imporre tagli di spesa, diversa programmazione complessiva dell'azione dell'Ente, etc) di non proseguire più nei lavori oggetto dell'appalto.

La decisione di procedere al recesso del contratto è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore nelle forme della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e della L.r. 10/1991, con un preavviso di almeno venti giorni.

Il recesso del contratto comporta il pagamento all'Esecutore esclusivamente di quanto previsto all'articolo 109 del Codice.

TITOLO II – “DISCIPLINA SPECIFICA PER L’APPALTO”

ARTICOLO 67

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione e le provviste necessarie per i “Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura di un immobile sito in Palermo, via Leonardo da Vinci n°322”

Le indicazioni del presente Capitolato e di tutti gli elaborati e disegni costituenti il progetto forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere anzidette.

ARTICOLO 68

Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori inclusi nell'appalto, da pagarsi a corpo o a misura salvo la riduzione del ribasso d'asta, ivi compresi eventuali lavori in economia da assoggettare a ribasso d'asta ed i costi per la sicurezza e gli oneri accessori non soggetti a ribasso d'asta, ammonta presuntivamente a euro 316.487,83 ed è ripartito come segue:

a)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	306.993,20
b)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	9.494,63
sommano complessivamente per lavori		€	316.487,83

Gli importi e i costi relativi all'attuazione delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, sono fissati, per l'intervento in oggetto, in € 9.494,63.

Tutti i prezzi e gli importi indicati nel presente Capitolato e nei suoi allegati sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (IVA).

L'offerta non dovrà tenere conto dell'IVA in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versato all'Impresa dalla Stazione appaltante come previsto dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 69

Caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative

I disegni e gli elaborati costituenti il progetto, meglio indicati al successivo articolo 70, sono atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto nonché a descrivere compiutamente le caratteristiche tecniche delle stesse.

Per quanto attiene la descrizione delle voci delle singole categorie di lavoro da eseguire si fa pieno ed integrale riferimento alle corrispondenti voci del prezzario regionale per i lavori pubblici nella Regione Siciliana anno 2018 o all'analisi prezzi allegati al progetto.

ARTICOLO 70

Elenco elaborati di progetto

TAV. 01: Stato di fatto

TAV. 02: Progetto

ALLEGATO A: Computo metrico estimativo

ALLEGATO B: Elenco prezzi

ALLEGATO C: Quadro economico

- ALLEGATO D:** Stima dell'incidenza della manodopera
ALLEGATO E: Relazione tecnica
ALLEGATO F: Capitolato speciale d'appalto
ALLEGATO G: PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
ALLEGATO G.1: Diagramma di Gantt
ALLEGATO G.2: Analisi e valutazione dei rischi
ALLEGATO G.3: Fascicolo dell'opera
ALLEGATO G.4: Layout di cantiere

ARTICOLO 71

Categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera

Ai fini della partecipazione alla gara ed agli effetti dell'articolo 95 del Codice e dell'articolo 18 della legge 19.03.1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni si precisa:

A) Importo complessivo lavori euro 316.487,83 di cui:

- euro 306.993,20 lavori a misura a base d'asta;
- euro 9.494,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

B) Categoria prevalente e ulteriori categorie:

che la categoria prevalente nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro singolarmente d'importo superiore al dieci per cento ovvero superiore a 150.000 (centocinquantamila) euro sono le seguenti:

Categoria	Descrizione	Importo	Percentuale	Qualifica
E. 04	Centri commerciali	316.487,83	100,00 %	Categoria unica

ARTICOLO 72

Aliquote spese generali ed utile dell'appaltatore

Le aliquote per le spese generali e per l'utile dell'Esecutore sono fissate nella seguente misura:

Spese generali: 13,64 %

Utile dell'Appaltatore: 10,00 %

ARTICOLO 73

Prezzi di elenco – Portata e generalità

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta e dell'eventuale percentuale per oneri di sicurezza, saranno pagati i lavori appaltati a misura e a corpo e le somministrazioni, comprendono:

- a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposte, tasse, cali, perdite, sfridi, ecc., nessuna accentuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per il pagamento delle quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, e per ogni onere (visite mediche, dispositivi di protezione individuali e/o collettivi, informazione sui rischi per ogni singola mansione, etc.) derivante dall'applicazione del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

- c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.
- d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Nei prezzi stessi è compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Esecutore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono pienamente accettati dall'Esecutore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, sono invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

ARTICOLO 74

Valutazione lavori a misura e a corpo

I lavori a misura saranno valutati applicando i prezzi di elenco al netto della percentuale per gli oneri per la sicurezza nella misura indicata all'art. 68 e del ribasso d'asta alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

L'importo del compenso a corpo, al netto della percentuale per gli oneri per la sicurezza nella misura indicata all'art. 68 e del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti ogni qualvolta viene raggiunta una percentuale di almeno il 30% (trenta per cento).

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Esecutore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o non dal presente Capitolato, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

ARTICOLO 75

Valutazione lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia che venissero fatte dall'Esecutore, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

Tutti i lavori sono stati computati e contabilizzati a misura e a corpo ovvero in economia ricomprendendoli tra i lavori soggetti a base d'asta.

Tuttavia nel corso dei lavori si potrebbe appalesare la necessità di effettuare una serie di interventi urgenti, non quantificabili né prevedibili a priori, ovvero indispensabili per esigenze tecniche e funzionali; interventi che in buona sostanza richiedono l'impiego di mano d'opera e di mezzi meccanici i cui costi elementari sono compresi tra quelli di progetto.

Tali lavori ed interventi saranno anch'essi liquidati all'Esecutore con liste settimanali di lavori in economia rimandando per quanto concerne i costi elementari a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari e alle voci elementari utilizzate nella redazione delle Analisi dei prezzi.

Le somministrazioni di operai, di materiali e di mezzi ordinate all'Esecutore per effettuare una serie di interventi urgenti, non quantificabili né prevedibili a priori, ovvero indispensabili per esigenze tecniche e funzionali ed i cui costi elementari sono compresi fra quelli di progetto, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi tra le somme a disposizione, a prezzi di contratto al netto della percentuale per gli oneri per la sicurezza nella misura indicata all'art. 68 e del ribasso d'asta.

Per quanto concerne i costi elementari si fa rinvio alle previsioni dell'Elenco Prezzi Unitari o dell'Analisi prezzi.

ARTICOLO 76

Variazioni alle opere progettate - Eccezioni dell'appaltatore

Gli importi dei lavori a misura potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Esecutore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato speciale o prezzi diversi da quelli contrattualmente convenuti. Il tutto a condizione che l'importo complessivo dei lavori rispetti quanto disposto in merito dalle vigenti norme regionali e dal Codice di cui al DPR n. 50/2016.

Di contro l'Esecutore non può in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare del Direttore dei lavori potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso Esecutore, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Nel caso che l'Esecutore ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

ARTICOLO 77

Tempo utile per l'esecuzione dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in giorni 70 naturali, consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna.

ARTICOLO 78

Polizze assicurative e Garanzie

Polizza definitiva a garanzia dell'appalto

Per quanto attiene la polizza definitiva a garanzia dell'appalto si fa riferimento a quanto disposto nell'articolo 6 del presente CSA.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Esecutore è obbligato a stipulare una copertura assicurativa per danni a cose e danni da responsabilità attraverso una polizza "Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente appalto, con primaria compagnia.

E' esclusa ogni forma di franchigia o di scoperto a carico della Stazione appaltante.

La polizza CAR deve essere preventivamente accettata dall'Amministrazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della data di consegna dei lavori. La copertura assicurativa deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non deve comportare l'inefficacia della garanzia.

L'Esecutore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Amministrazione e garantendone il mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di avere acceso copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro, e 500.000 euro per persona.

Garanzia pagamento rata di saldo

Prima del pagamento della rata di saldo, deve essere presentata all'Amministrazione una fidejussione di importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data del collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del

carattere definitivo del medesimo.

ARTICOLO 79

Anticipazioni

L'anticipazione sul prezzo contrattuale è dovuta all'Esecutore se ed in quanto prevista dalle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 80

Premio di accelerazione

E' stabilito che in questo intervento non si prevede alcun premio di accelerazione in caso di consegna anticipata.

ARTICOLO 81

Pagamento oneri per la sicurezza

L'importo complessivo relativo ai costi per la sicurezza di cui al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 evidenziato nel bando di gara e nel presente Capitolato, verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori.

Si precisa che nell'importo relativo agli oneri per la sicurezza sono conteggiati anche i costi che l'impresa dovrà assumere per l'allestimento di ponteggi di servizio e di sollevamento.

ARTICOLO 82

Rata di acconto - fatturazione

Il primo SAL verrà emesso l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è avvenuta la consegna dei lavori; i SAL successivi saranno emessi con cadenza bimestrale, l'ultimo giorno del mese, ove l'importo netto dei lavori eseguiti nel bimestre di riferimento raggiunga almeno il 15% dell'importo contrattuale. Nel caso in cui detto importo non sia raggiunto le lavorazioni saranno ricomprese nel SAL del bimestre successivo.

Alla liquidazione verranno altresì allegati i prescritti atti contabili (liste, libretti, registri, ecc.).

L'impresa deve presentare fattura in originale e tre copie.

Le fatture devono contenere gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.L.gs. 267/2000, che verrà comunicata a cura dell'Amministrazione appena intervenuta l'esecutività dell'impegno contabile.

ARTICOLO 83

Importo penali

La penalità per ogni giorno di ritardo viene stabilita in: euro 200 (duecento).

Di eguale importo è fissata la penale giornaliera per ogni giorno di ritardo al concreto inizio dei lavori.

La penale è fissata per il presente appalto in euro 500 (euro cinquecento) per ogni riparazione o manutenzione non eseguita o eseguita non correttamente.

Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Esecutore.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione può avviare le procedure per la risoluzione del contratto.